

KS. MAREK STORY

## **IL CONSILIUM FABRICAE ECCLESIAE NEL CODEX IURIS CANONICI DEL 1917**

Prima del *Codex Iuris Canonici* del 1917 (CIC 17), esisteva una grande molteplicità di leggi canoniche e la difficoltà della loro consultazione rendeva necessaria una revisione e un riordinamento dell'intera materia.

### **1. Il ruolo di papa Sarto nel processo di codificazione**

Dobbiamo anche sottolineare che prima del concilio Vaticano I, sia alcuni cardinali come Reisach e Schwarzenberg, sia i vescovi Dupanloup e Sergent, e poi durante lo stesso concilio alcuni vescovi francesi, tedeschi, belgi, italiani e i vescovi di Québec e di Halifax, avevano alzato la voce per richiedere una nuova codificazione del diritto canonico che rimaneva disperso fin dall'epoca antecedente<sup>1</sup>.

---

KS. DR MAREK STORY, kapłan diecezji rzeszowskiej, od 2005 do 2007 roku posługiwał w parafii św. Stanisława BM w Jaśle, od 2007 roku studiował prawo kanoniczne na Wydziale Prawa im. Piusa X w Wenecji, gdzie w 2013 roku uzyskał doktorat. Odbył specjalizację z jurysprudencji na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Od 2014 roku wicekanclerz Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie. Kontakt: mks80@wp.pl

<sup>1</sup> Archivio Segreto Vaticano (ASV), Commissione Pontificia per la Codificazione del Diritto Canonico (Pccdc), *Codificazione del diritto canonico*, Roma 1904, b. 3, 20-25.

Quando il Sarto nel 1903 divenne papa inserì nel suo programma di pontificato l'impegno di avviare subito l'opera codificatoria. Egli era sensibile all'importanza che il diritto e la dimensione istituzionale hanno nella Chiesa, pur sapendo che la Chiesa stessa è anzitutto una realtà spirituale, sacramentale e carismatica<sup>2</sup>.

Egli aveva attenzione alla necessità che il clero fosse formato nel diritto «inteso correttamente quale utile strumento per la pastorale», per questo scopo tra l'altro istituì a Venezia una facoltà giuridica nel seminario<sup>3</sup>.

Il card. Merry del Val, segretario di Stato di Pio X, raccontava che già due o tre giorni dopo l'elezione al pontificato, il papa aveva manifestato la ferma intenzione di porre mano ad un grandioso progetto, quello della riforma del diritto canonico. Essendo uomo amante di provvedimenti concreti ed efficaci, Pio X desiderava fortemente che tale progetto fosse presto avviato e rapidamente compiuto<sup>4</sup>.

Bisogna dire che il papa Sarto, fautore del codice di diritto canonico non sarebbe esistito senza aver lavorato a lungo come cancelliere della diocesi di Treviso. In ogni suo atto appare la volontà di non lasciare niente all'arbitrio o al caso, cercando sempre l'assoluta certezza del diritto<sup>5</sup>.

Pio X, poi, secondo il card. Gasparri, aveva le doti necessarie per svolgere questo arduo compito, perché era uomo deciso e tenace che non temeva gli ostacoli e non si arrestava davanti alla lunghezza o alla difficoltà di un lavoro<sup>6</sup>.

Il papa Sarto seguiva con molta attenzione l'attività dei consultori, si preoccupava infatti sia di indicare le priorità da seguire nello studio delle diverse materie sia di accelerare i lavori, istituendo diverse commissioni speciali e sottocommissioni prescrivendo ai membri della commissione cardinalizia di considerare la codificazione come compito prevalente<sup>7</sup>.

<sup>2</sup> G. Dalla Torre, «Il Codice di diritto canonico», in *Pio X e il suo tempo*, ed. G. La Bella, Bologna, 317.

<sup>3</sup> G. Brugnotta, «La creazione della facoltà di Diritto Canonico a Venezia», in *L'eredità giuridica di San Pio X*, ed. A. Cattaneo, Venezia 2006, 67-92; G. Dalla Torre, «Il Codice di diritto canonico», 317.

<sup>4</sup> M. Del Val, *Pio X*, Padova 1949, 92.

<sup>5</sup> Pio X: «voleva evitare insomma ogni rischio di traffici in Chiesa, togliere ogni sospetto sull'uso che essa fa del denaro, stabilire un rapporto di assoluta fiducia con i fedeli. Sappiamo d'altronde che a Salzano forniva ai parrochiani scrupolosi rendiconti delle spese e dell'uso fatto delle offerte. In pratica aveva istituito la prassi di rendere pubblico il bilancio parrocchiale» (G. Romanato, *Pio X. La vita di papa Sarto*, Milano 1992, 130).

<sup>6</sup> G. Dalla Torre, «Il Codice di diritto canonico», 316.

<sup>7</sup> M. Falco, *Introduzione allo studio del «Codex iuris canonici»*, 28.

Molto spesso scriveva da sè le minute dei più importanti documenti, forniva larghi schemi e copioso materiale per la loro compilazione. Seguiva da vicino il lavoro dei consultori, ma nello stesso tempo aveva molto rispetto del loro operato. Il card. Merry del Val ebbe a dire che certamente alcuni articoli del codice Pio X gli avrebbe desiderati diversi, ma che non impose mai la sua opinione quando si trattava di materie discutibili e che non implicavano il sacrificio di qualche principio essenziale<sup>8</sup>.

La compilazione del codice fu possibile, come ebbe a dire il card. Gasparri nel processo di canonizzazione, perché Pio X la volle fortemente, e tutta la Chiesa e in particolare l'episcopato gliene furono riconoscenti<sup>9</sup>.

## 2. Il processo di codificazione del CIC 17

Il card. Gasparri, nel prologo al CIC 17, sintetizzò così le ragioni della codificazione: una legislazione incerta, insufficiente e inadeguata<sup>10</sup>.

Per Feliciani il progetto del codice deriva soprattutto dalla volontà di Pio X di adeguare il diritto della Chiesa ai modelli presenti nella società civile<sup>11</sup>. Esso fu «un'autentica novità nella storia della Chiesa, che non aveva mai conosciuto una legislazione che assorbisse, in modo pressoché totale, la disciplina precedente, abrogando formalmente tutte le collezioni anteriori»<sup>12</sup>.

La codificazione iniziò sotto il pontificato di Pio X che creò allo scopo, col m.p. *Arduum sane munus* (19 marzo 1904)<sup>13</sup>, una Commissione ponti-

<sup>8</sup> M. Del Val, *Pio X*, 48, 92-93.

<sup>9</sup> Sacra rituum congregazio, *Positio super virtutibus. Romana beatificationis et canonizationis servi dei Pii Papae X*, 455. Gasparri così descriveva il Papa Sarto: «la qualità caratteristica di Pio X era la bontà. Tutto differente era Leone XIII; questi aveva una grande intelligenza, ma poco cuore; conscio della sua autorità, imponeva la sua volontà, senza curarsi di addolcire la pillola. Invece Pio X con la sua bontà e con il suo cuore raggiungeva lo stesso fine che Leone XIII con la sua autorità, lasciando contento e rassegnato anche colui, al quale imponeva un onere poco gradito» (Sacra ritum congregazione, *Positio super virtutibus. Romana beatificationis et canonizationis servi dei Pii Papae X*, 456).

<sup>10</sup> P. Gasparri, «Praefatio», in *Codex Iuris Canonici Pii X pontificis maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus praefatione e. Mi Petri card. Gasparri et indice analytico-alphabetico auctus*, Typis Polyglottis Vaticanis 1936, XXV-LVI.

<sup>11</sup> G. Feliciani, «La codificazione del diritto canonico», in *La Chiesa e la società industriale (1878-1922)*, ed. E. Guerriero – A. Zambarbieri, Cinisello Balsamo 1990, 276.

<sup>12</sup> G. Feliciani, «La codificazione del diritto canonico», 306.

<sup>13</sup> Il titolo del m.p. è esattamente: *De Ecclesiae legibus in unum redigendis*, ma è più conosciuto come *Arduum sane munus*; Pius X, m.p. «*Arduum sane munus*», 19 Mar. 1904, ASS

ficia di Cardinali, da lui presieduta e con Pietro Gasparri come segretario. La Commissione era composta da cardinali designati nominativamente dal Pontefice<sup>14</sup>.

Nel breve spazio dei tre mesi successivi vennero, precisati la struttura, le materie e il metodo di redazione del CIC 17<sup>15</sup>. Il papa Pio X, scelse personalmente la composizione delle commissioni incaricate di elaborare il Codice<sup>16</sup>. Nel regolamento per la Commissione Pontificia per la Codificazione leggiamo che: «le singole materie che dovranno costituire il Codice e le loro divisioni formeranno l'oggetto di uno studio preliminare della Consulta e della plenaria Commissione dei Cardinali»<sup>17</sup>.

Nella prima adunanza generale dei consultori tenuta il 17 aprile 1904 si discuteva principalmente la questione: «quale debba essere la divisione delle materie nel lavoro di codificazione che si intraprende»<sup>18</sup>

Il Gasparri tenendo conto dei pareri scritti e degli interventi orali dei consultori, preparò nella settimana dal 17 al 24 aprile 1904, uno *Schema di divisione delle materie del futuro Codice*<sup>19</sup>.

36 (1903-1904) 549-551. La Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari spiegava il ruolo del papa Sarto nella prima codificazione: «Il sommo Pontefice Pio X, gloriosamente regnante, che già prima di cinger la tiara era penetrato di questa necessità, ha giudicato esser giunto il momento di por mano, coll'aiuto di Dio, alla grande opera, ripromettendosi da essa i più vantaggiosi risultati per il rinvigorimento della disciplina ecclesiastica, la cui osservanza va meritamente riputata come uno dei mezzi più efficaci a restaurare la società in Cristo. A tale scopo egli ordinò venisse preparato un progetto di Motu proprio...» (ASV, Pccdc, Sacra Congregazione degli affari ecclesiastici straordinari, *Codificazione del diritto canonico*, b. 3, 25-26).

<sup>14</sup> L'elenco dei cardinali scelti da Pio X è riportato nel m.p. *Arduum sane munus* (Pius X, m.p. «*Arduum sane munus*», 551).

<sup>15</sup> C. Fantappiè, *Chiesa Romana e modernità giuridica*, II, Milano 2008, 691.

<sup>16</sup> C. Fantappiè, *Chiesa Romana e modernità giuridica*, II, 718.

<sup>17</sup> ASV, Pccdc, P. Gasparri, *Regolamento per la Commissione Pontificia istituita dal Santo Padre per la codificazione del diritto canonico*, b. 3, 2. Lo stesso Regolamento nel numero 8 spiegava che «nella compilazione dei canoni od articoli i Consultori dovranno conservare, per quanto è possibile, le parole dei documenti dai quali sono estratti, distinguendole con apposite virgolette, curando allo stesso tempo la brevità e la chiarezza e riportando quei brani che servono per ben apprezzare il lavoro di compilazione, con la indicazione esatta della pagina, volume ed edizione» (ASV, Pccdc, P. Gasparri, *Regolamento per la Commissione Pontificia*, b. 3, 2).

<sup>18</sup> ASV, Pccdc, *Divisione delle materie nel futuro lavoro di codificazione*, 17 Apr. 1904, b. 1, 1.

<sup>19</sup> ASV, Pccdc, *Divisione delle materie nel futuro lavoro di codificazione*, 17 Apr. 1904, b. 1, 4-34.

Esso venne proposto ai consultori come uno schema provvisorio, «in seguito potremo introdurvi quelle modificazioni che appariranno opportune non potendosi la divisione definitiva determinare che al termine del lavoro»<sup>20</sup>. Il numero dei libri era fissato in cinque.

La materia da noi trattata era proposta dal Gaspari nel libro terzo *De rebus*, sectio sexta, titulus XLI, *De fabricis ecclesiarum*<sup>21</sup>. Nel successivo *Schema emendato* del 5 giugno 1904, sul proposta di Wernz<sup>22</sup>, *De fabricis ecclesiarum* è stato collocato nel libro terzo *De rebus*, pars sexta *De bonis temporalibus*, titulus XXXVI *De bonis ecclesiasticis in specie*, sotto capitolo II *De bonis ecclesiarum*<sup>23</sup>.

Le modifiche al primitivo *Schema di divisione delle materie del Codice* aggiunte dalla consulta parziale nelle riunioni del 15, 23 e 28 maggio 1904 e anche 5 giugno, danno origine all'*Index Materialium Codicis iuris canonici*. Il piano di lavoro sistematico era poi approvato il 26 giugno del 1904 dal congresso dei cardinali e il 28 giugno 1904 da Papa Sarto. L'*Index* prima di tutto porta l'intestazione dei libri e delle sezioni del futuro CIC 17<sup>24</sup>.

Terminata la fase preliminare dei lavori della Commissione, destinata a fissare il piano dei lavori, si cominciò la prima fase effettiva dell'attività codificatoria, quella relativa alla predisposizione dei voti. Nel complesso essa richiese cinque anni, dal maggio 1904 al maggio 1909.

I consultori e alcuni collaboratori erano chiamati a proporre un parere o voto individuale su una determinata materia del Codice, che sarebbe stata successivamente studiata e discussa collegialmente nelle riunioni di consultazioni del rispettivo gruppo<sup>25</sup>.

<sup>20</sup> Si trattava di un abbozzo di Indice che raggruppava le materie in *libri*, *sectiones* e *tituli*. Il numero dei libri fu fissato in cinque. ASV, Pccdc, *Divisione delle materie nel futuro lavoro di codificazione*, 17 Apr. 1904, b. 1, 1.

<sup>21</sup> ASV, Pccdc, *Divisione delle materie nel futuro lavoro di codificazione*, 17 Apr. 1904, b. 1, 21.

<sup>22</sup> Come spiega C. Fantappiè: «Wernz è il primo consultore a sollecitare una preliminare ed accurata delimitazione fondata su criteri generali» (C. Fantappiè, *Chiesa Romana e modernità giuridica*, II, 765). Wernz voleva riunire in un'unica parte le materie concernenti l'amministrazione dei beni ecclesiastici e a dividerla in due sezioni, a seconda che si tratti di beni e di modi generali o speciali di acquisirli, amministrarli e alienarli.

<sup>23</sup> ASV, Pccdc, *Divisione delle materie nel futuro lavoro di codificazione*, 5 Giug 1904, b. 3, 22.

<sup>24</sup> Lo *Schema*, sostituiva il titolo *De summa Trinitate et fide catholica*.

<sup>25</sup> C. Fantappiè, *Chiesa Romana e modernità giuridica*, II, 787-789.

### 3. I voti dei consultori

Come consultori<sup>26</sup> della materia da noi esaminata furono scelti Ferreres<sup>27</sup>, Burrotti<sup>28</sup> e Lampert<sup>29</sup>.

Tutti tre i voti sono stati presentati nel 1907. All'inizio vogliamo presentare il voto di Burrotti<sup>30</sup>, che era il più sintetico e si articolava in soli quattro canoni.

Il 1 can. dava la definizione di *fabrica ecclesiae*, alla cui costituzione concorrevano i beni temporali, donati o acquisti, e destinati sia alla conservazione della chiesa, sia alle spese per il culto.

Il 2 can. individuava gli amministratori delle *fabricae ecclesiae* per qualsiasi tipologia di chiesa, cioè i parroci, rettori, ma anche laici, soffermandosi accuratamente sui requisiti di quest'ultimi. Essi dovevano essere scelti, nominati e approvati, da un ecclesiastico ma sempre con il consenso del vescovo.

<sup>26</sup> ASV, Pccdc, *Indice delle materie del Codice di Diritto canonico col nome ed indirizzo dei consultori e termine per la consegna del lavoro*, b. 1, 9.

<sup>27</sup> «28 novembre 1861 -29 dicembre 1936. Studia nel seminario e nel collegio di Santo Tomás de Villanueva di Valencia. Ammesso nella Compagni di Gesù, studia filosofia e lettere all'Univesrità civile di Valencia, dove ottiene la licenza. Insegna teologia morale e diritto canonico nella Facoltà di teologia di Tortosa dal 1899 al 1931, con una interruzione dal 1918 al 1924, allorché deve recarsi a Roma per adeguare le costituzioni dell'Ordine. Qui entra in relazione con il confratello Vidal, docente della Gregoriana e consultore della PCCDC, con cui discute le materie più difficili del Codice. Sciolta la Compagnia in Spagna, passa a vivere in una casa privata con altri confratelli. Incarcerato durante la persecuzione religiosa nel 1936, muore a causa della complicità di salute. È stato proclamato beato» (C. Fantappiè, *Chiesa Romana e modernità giuridica*, II, 1222-1223).

<sup>28</sup> «Alumno del Seminario Pio di Roma, ordinato sacerdote a Roma nell'aprile 1873, arcidiacono di Gallese, provincia di Roma, in seguito vicario generale di Civita Castellana. Viene segnalato dal card. Vincenzo Vannutelli al Gasparri, per il tramite di De Lai, quale persona al corrente non solo della giurisprudenza canonica nel fòro ecclesiastico, ma anche delle sue attinenze colla legislazione nel fòro civile» (C. Fantappiè, *Chiesa Romana e modernità giuridica*, II, 1219).

<sup>29</sup> «12 ottobre 1865 – 2 settembre 1947. Laico, avvocato in Uznach e redattore del *St. Galler Volksblatt*, si converte al cattolicesimo, studia teologia al Collegio Borromeo di Milano e diritto a Torino. Dopo una breve pausa riprende gli studi giuridici nel 1893 a Friburgo, a Innsbruck [...] e a Würzburg. Professore di diritto canonico, internazionale e statale all'Università cattolica di Friburgo dal 1898 al 1942. [...] Negli anni seguenti si interessa in prevalenza di temi relativi al patrimonio ecclesiastico» (C. Fantappiè, *Chiesa Romana e modernità giuridica*, II, 1227).

<sup>30</sup> ASV, Pccdc, D. Burrotti, *Votum*, b. 42, 6-7.

Il 3 can. precisava che tali *administri* devono esercitare il loro *munus* sempre *sub moderamine et vigilantia* dell'ordinario, *vel immediate ecclesiasticae personae*.

Il 4 can. spiegava che sempre all'approvazione dell'ordinario andava sottoposto un rendiconto annuale dell'amministrazione<sup>31</sup>.

Anche il voto di Ferreres era composto solo da quattro can. riguardanti la materia da noi esaminata<sup>32</sup>.

Il Ferreres al can. 83 definiva il diritto di qualunque chiesa, in quanto persona giuridica, ad essere *subiectum dominii*, non solo di *iuria temporalia* specialmente per la funzione di culto e la conservazione della chiesa stessa, ma anche di altri che egli dettagliatamente precisava.

Il can. 84 spiegava a chi spettasse l'amministrazione. E in questo caso nominava soltanto i rispettivi capitolo e rettore, considerando nel contempo anche la necessità di rendiconto annuale all'ordinario.

Il can. 85 prevedeva anche l'introduzione di laici, ma significativa è la concessiva, riguardante anche i *patroni*, che ne attesta la normale esclusione: "quamvis laici excludantur", sottolineando accuratamente che solo al vescovo spettava concederne l'ammissione, definire le *ordinationes* da svolgere, sempre sotto la presidenza del parroco, l'approvazione dei rendiconti e la loro eventuale rimozione.

Il can. 86 si limitava genericamente a equiparare il consiglio di amministrazione della *fabrica ecclesiae* agli altri amministratori di beni ecclesiastici<sup>33</sup>.

Come ultimo vogliamo presentare il voto di Lampert che era il più lungo e articolato, tanto che ad esso risulta essersi sostanzialmente ispirato lo Schema del 1907<sup>34</sup>.

Nel 1 can. il Lampert contemplava sia la definizione dei beni finalizzati alla *fabrica*, sia il relativo amministratore.

Il 2 can. parte dalla constatazione che, tanto in parrocchia che in alcuni conventi, era invalsa la *consuetudo* di designare alcuni laici, *idonei* ed *insignes* per pietà e integrità di vita, come *provisores vel magistri fabricae*. Tuttavia egli ne limitava l'intervento alla qualità di *ministri et executores*, sempre sotto la stretta autorità del parroco, salvo il diritto del vescovo di controllarne l'esecuzione, di esigere il rendiconto e di dettare il modo di amministrazione.

<sup>31</sup> ASV, Pccdc, D. Burrotti, *Votum*, b. 42, 6-7.

<sup>32</sup> ASV, Pccdc, I. Ferreres, *Votum*, b. 42, 44-45.

<sup>33</sup> ASV, Pccdc, I. Ferreres, *Votum*, b. 42, 44-45.

<sup>34</sup> ASV, Pccdc, U. Lampert, *Votum*, b. 42, 14-18.

Il can. esaminato prevedeva una lunga articolazione in paragrafi.

Il 1§ prendeva in considerazione la durata dell'incarico, che ordinariamente era per un triennio e poteva essere eventualmente rinnovabile. Da notare che la designazione, fatta dal vescovo, poteva tener conto i desideri espressi dai parrocchiani.

Nel 2§ prevedeva un giuramento, nelle mani del vicario foraneo, di amministrare *summa fide* il sacro patrimonio secondo prescrizioni ecclesiastiche.

Il 3§ riservava al vescovo la potestà di rimuovere dall'incarico *i magistri* di una *fabricae ecclesiae* e anche di rinnovarne del tutto il collegio.

Nel 4§ venivano dettagliatamente esplicitate le competenze esclusive del parroco relative ovviamente all'ordinario esercizio di culto ma anche al mantenimento della chiesa e del cimitero e alla collocazione degli arredi e alla raccolta della offerte, all'*admissio et repulsio obiectorum*, alla disposizione dell'altare, dell'organo, la *tractatio, usus, custodia, conservatio* di vasi sacri, vesti, libri, paramenti, ceri, incenso, e quanto attiene al culto divino, infine la *scriptio, dispositio, custodia* delle carte dell'archivio.

Il 5§ contemplava la decisione di una spesa da parte di un consiglio, riservando sempre al vescovo la potestà di dirimere una lite.

Il 6§ elencava specificamente quelle figure, come cantori, organista, sacrista, campanaro ecc. il cui ministero era soggetto soltanto al parroco, che li poteva nominare o licenziare e il cui compenso, su richiesta del parroco, veniva stabilito *a concilio magistrorum fabricae*.

Il 7§ precisava che i *magistri fabricae* non formavano per sè un *collegium* ma tenevano un *concilium* insieme con il parroco, cui competeva porre gli atti relativi alla parrocchia come *corpus morale*<sup>35</sup>.

Passiamo ora al 3 can. dove il Lampert contemplava la stesura di un bilancio preventivo annuale delle entrate e delle uscite, tenente conto anche dei debiti da ammortizzare e dell'eventuale *reditus* da accantonare per le spese straordinarie. L'eventuale attivo, secondo Lampert poteva andare alla sostanza della *fabbrica ecclesiae*. Veniva anche sottolineato che erano proibite agli amministratori le nuove spese annuali senza licenza del vescovo.

Il can. 4 rimarcava la competenza del vescovo nell'amministrazione dei beni della chiesa cattedrale, a meno che gli statuti approvati dal capitolo cattedrale già non lo contemplassero. Stava dunque al vescovo nominare almeno due collaboratori sacerdoti. In questo canone veniva contemplato anche il caso di sede episcopale vacante in cui stava al capitolo designare l'economista tenuto a render conto al vescovo successore.

<sup>35</sup> ASV, Pccdc, U. Lampert, *Votum*, b. 42, 14-18.

Il 5 can. elencava, fatte salve le particolari consuetudini, a chi incombesse l'onere di restaurare la chiesa parrocchiale: secondo un criterio ordinato stabiliva che si dovesse ricorrere:

a) innanzitutto ai beni della *fabbricae ecclesiae*, sempre salva la parte necessaria al culto.

b) a chi riceveva proventi della chiesa come il *patronus*, i *decimatores*.

c) in mancanza dei suddetti ai parrocciani e a quelli che possedevano beni entro i confini della parrocchia.

d) alla dote della chiesa, distinta dai proventi del parroco, che poteva essere alienata. Quando ciò non bastasse, poteva essere necessario ridurre la chiesa ad uso profano e trasferirne il titolo alla chiesa più vicina.

Nel can. 6 si contemplava il restauro delle chiese cattedrali: nel caso in cui i beni della *fabrica ecclesiae* non bastassero, erano chiamati a contribuire ai restauri i vescovi e i canonici.

Il 7 can. prescriveva attenta ispezione e vigilanza della *domus Dei*, perché dall'incuria non derivassero maggiori danni e spese.

Il can. 8 si occupava del caso di un parroco che usasse contrarre debiti oppure adoperasse il denaro della chiesa per i propri fini, e non fosse in grado di restituirlo: egli veniva sostituito da un altro amministratore.

Il can. 9 contemplava infine il caso di confraternite erette nelle chiese parrocchiali, consentendo loro di amministrare e dispensare un patrimonio separato dai beni della *fabrica ecclesiae*, dovendo comunque risponderne al vescovo<sup>36</sup>.

I voti dei consultori venivano successivamente studiati e discussi collegialmente nelle riunioni del rispettivo gruppo. I singoli cardinali dovevano poi esaminare ciascuna delle materie abbozzate dai consultori, e poi, in modo collegiale, valutarle, tenendo in considerazione sia il parere dell'episcopato, sia le osservazioni proposte da tutti i consultori nelle loro riunioni.

#### 4. Gli Schemi del Codex Iuris Canonici

Per quanto riguarda gli Schemi (1907<sup>37</sup>, 1913<sup>38</sup>, 1916<sup>39</sup>) il lavoro più consistente è stato fatto nel 1907 con una articolazione che sostanzialmente rece-

<sup>36</sup> ASV, Pccdc, U. Lampert, *Votum*, b. 42, 14-18.

<sup>37</sup> ASV, Pccdc, Schema del Libro tre del 1907, *De Rebus*, b. 44, 22-25.

<sup>38</sup> ASV, Pccdc, Pii X, *Schema Codicis Iuris Canonici del 1913*, b. 51, 189-192.

<sup>39</sup> ASV, Pccdc, Pii X, *Schema Codicis Iuris Canonici del 1916*, b. 87, 189-192.

pisce quello che era il voto di Lampert, che abbiamo visto, presentarsi come più dettagliato.

Il can. 62 dello Schema del 1907 ricalcava la definizione dei *bona* oggetto di amministrazione. In questo canone è stato introdotto il termine *deputata* usato dal Lampert di contro a *dicata* o *donata* degli altri voti. Alla fine, come risulta dagli Schemi successivi (1913, 1916) finì per prevalere il termine *destinata* che conglobava in sé origine e finalità dei beni.

Dal voto di Lampert venivano attinte e mantenute anche le finalità di riparazione, di decorazione e di culto.

Il voto di Lampert identificava l'amministratore con il rettore della chiesa o col suo vice, precisando però come abbiamo visto prima, che potevano essere affidati, dove lo richiedesse la *consuetudo*, alcuni incarichi anche ai *magistri*, ai *provisores* ed anche a laici idonei come collaboratori dei parroci o rettori delle chiese.

Lampert sottolineava però che il parroco aveva sempre *principem honoris et auctoritatis locum* e precisava dettagliatamente i compiti e il ruolo del parroco, sottolineando che i *magistri fabricae ecclesiae non efficiunt per se collegium*.

Lo Schema del 1907 seguiva un percorso più lineare e progressivo nella definizione delle figure che rivestono i ruoli relativi alla *fabrica ecclesiae*.

Nel can. 62 §1 si parla solo del rettore della chiesa e del suo vice. Invece il §2 fa riferimento anche al *missionario*, figura che non era contemplata nei voti e va sottolineato che la figura dei *missionario* è rimasta anche nei successivi Schemi.

Il §3 riprendeva specificamente queste figure (parroco, rettore, missionario), precisando *sive saecularis sive religiosus* (la distinzione viene ancor più rimarcata nello Schema 1913), i quali dovevano *administrare* i beni della chiesa, come pure fare il rendiconto al proprio ordinario sempre *ad normam sacrorum canonum*.

Un'altra questione importante per il nostro studio è il fatto che lo Schema del 1907 prendeva in considerazione *alii quoque* che dovessero essere assunti *cum et sub rectore* per l'amministrazione dei beni della chiesa, definendoli *consilium fabricae ecclesiae*.

Un *consilium fabricae* non era precisamente definito nei voti, dove si parlava solo di *collegium* (Lampert), essendo riservato il termine *consiglio* solo al capitolo, anzi nel voto di Lampert si teneva a precisare che *magistri fabricae non efficiunt per se collegium*<sup>40</sup> e stabiliva un unico consiglio insieme col parroco, al quale competeva poi porre gli atti giuridici.

<sup>40</sup> Questa formulazione è mantenuta nello Schema del 1907 ma comprensibilmente abrogata nei due Schemi successivi in seguito alla più precisa definizione del *consilium fabricae*.

La presenza di questi *alii* collaboratori viene ulteriormente precisata nei due Schemi successivi dove, sempre come ipotesi, si diceva che potevano essere *sive clerici sive laici*.

Dobbiamo anche sottolineare che, al posto del verbo *assumere*, i successivi Schemi usano il verbo *cooptare*, che indica una partecipazione più stretta, sempre però *una cum* un amministratore ecclesiastico. Viene così a formarsi un vero e proprio *consilium fabricae ecclesiae* tanto che *i membra huius consilii* sono contemplati nel § 2 del can. 66 dello Schema, quanto alla loro nomina o rimozione.

Tali *magistri fabricae* nel voto di Lampert avevano una configurazione meno definita (*aliqui idonei parochiani pietate et vitae integritate insignes*), ne veniva rimarcato il limite di funzione di ministri e esecutori richiedendone il giuramento.

Poiché negli Schemi (1907, 1913, 1916) il *consilium fabricae ecclesiae* veniva ora contemplato come tale, si comprende il divieto per il consiglio, di ingerenza in una serie di atti di culto, dettagliatamente prevista già da Lampert, ma in un'altra ottica, come dimostra il titolo *parcho demandatur exclusive*.

Sembra senz'altro più felice l'impostazione degli Schemi perché non si trattava tanto di affidare al parroco quelle che sono già le sue competenze, ma di precisare l'esclusione di esse dal *consilium fabricae*.

L'articolato elenco di Lampert di coloro a cui incombeva l'*onus* di restauro della chiesa viene decisamente compattato nello Schema del 1907. Significativa invece sembra la nota pastorale relativa ai parrocchiani il cui concorso alle spese necessarie andava ottenuto dal parroco *suasione magis quam coactione*. La sottolineatura permaneva nei successivi Schemi, anche se in diversa forma verbale *magis hortetur quam cogat*.

In fine risulta nuova la precisazione esplicita introdotta per la prima volta nello Schema del 1913<sup>41</sup> e poi mantenuta nel 1916<sup>42</sup>, di applicare la normativa economica suddetta anche ad *altre* chiese, essendosi parlato prima essenzialmente di chiese cattedrali e parrocchiali.

L'accuratezza del Lampert nel considerare la casistica si può notare anche nel fatto che gli Schemi, a differenza degli altri due voti, hanno tutti ritenuto di dover recepire autonomamente la definizione delle figure (cantori, organista etc), che, *a solo parcho nominantur, dimittuntur, pendent*<sup>43</sup>.

Alla morte di Pio X, avvenuta il 20 agosto del 1914, i lavori erano tanto avanti che si parlò di una possibile promulgazione del codice per la fine di giugno dell'anno successivo. In effetti era stata completata la redazione

<sup>41</sup> ASV, Pccdc, Pii X, *Schema Codicis Iuris Canonici del 1913*, b. 51, 189-192.

<sup>42</sup> ASV, Pccdc, Pii X, *Schema Codicis Iuris Canonici del 1916*, b. 87, 189-192.

<sup>43</sup> ASV, Pccdc, U. Lampert, *Votum*, b. 42, 14-18.

dell'ultimo libro del CIC 17 ed il Gasparri aveva già predisposto la bozza della sua promulgazione, che avrebbe dovuto avere luogo il 1° gennaio 1915<sup>44</sup>.

Il successore di Pio X, Benedetto XV, promulgò il *Codex Iuris Canonici* con la costituzione *Providentissima Mater Ecclesia* del 27 maggio 1917, e costituì, pochi mesi dopo, una Commissione per la sua interpretazione autentica (con m. p. *Cum iuris canonici* del 15 settembre 1917)<sup>45</sup>.

## 5. Il *consilium fabricae ecclesiae*

Secondo il CIC 17 il *consilium fabricae ecclesiae* di cui parla il c. 1183 era l'organo preposto all'amministrazione della *fabbrica* e ovviamente non aveva la personalità giuridica autonoma, ma era un organo semplicemente amministrativo, come per esempio, il *consilium administrationis bonorum dioecesanorum* previsto dal can. 1520 § 3<sup>46</sup>.

Il *consilium fabricae* era formato dal parroco, che era presidente, e da quei chierici o laici che erano stati liberamente nominati a tale ufficio «ab ordinario eiusve delegato», dal quale potevano anche «ob gravem causam removeri»<sup>47</sup>.

Il successivo can. 1184 delimitava ancora più precisamente i compiti del *consilium*, affermando che: «*consilium fabricae curare debet rectam bono-*

<sup>44</sup> G. Dalla Torre, *Il Codice di diritto canonico*, 319.

<sup>45</sup> Il CIC 17 si divide in cinque libri: *Normae generales*; *De personis*; *De rebus*; *De processibus*; *De delictis et poenis*. I libri si dividono in *partes*, anche se non tutte, in *titula*; i *titula*, quasi sempre, in *capitula*; i *capitula* in *canones*; questi ultimi portano una numerazione che va dall'1 al 2414.

<sup>46</sup> c. 1520 § 3. J.I. Perez spiega: «La legislazione statale dell'epoca successiva al Concordato lateranense [...] non recepì la personalità giuridica delle *fabbriche delle chiese*. Si riconobbe, invece, personalità giuridica ai benefici ecclesiastici, essenziali nel sistema di sostentamento del clero. Non si arrivò infatti ad una integrazione, e nemmeno ad una coordinazione, delle norme canoniche e delle norme civili in materia. È vero sì che la definizione legale delle fabbricerie nella norma civile è pressoché identica a quella che abbiamo testé ricordata delle *fabriche ecclesiae* nel c. 1186 : la norma dello Stato dice che le fabbricerie hanno come compito specifico la amministrazione del patrimonio e dei redditi delle chiese ed alla manutenzione dei rispettivi edifici, senza alcuna ingerenza nei servizi di culto. Ma non è meno vero che, mentre le *fabricae ecclesiae* erano affidate dal diritto canonico alla supervisione e alla nomina dell'Ordinario del luogo (c. 1515 §1), le fabbricerie erano, e sono tuttora, sottoposte alla nomina e al controllo degli organi dello Stato». (J.I. Alonso Perez, «Il ruolo sociale delle fabbricerie», in *Le fabbricerie. Diritto, Cultura, Religione*, ed. J.I. Alonso Pérez, Bologna 2007, 109-110).

<sup>47</sup> c. 1183.

rum ecclesiae administrationem, servato praescripto can. 1522, can. 1523; sed nullatenus sese ingerat in ea omnia quae ad spirituale munus pertinent»<sup>48</sup>, specificando che esso non doveva ingerirsi nell'esercizio del culto, nel regolamento per il suono delle campane, nel provvedere all'ordine della chiesa e del camposanto, nella modalità delle questue, degli annunci, degli arredi, nella compilazione e conservazione dei libri parrocchiali ecc.

Erano tenuti anche a rendere conto all'ordinario<sup>49</sup> «si ex peculiari iure aliis ad id designatis ratio reddenda sit, tunc etiam loci vel eius delegatus cum his admittatur, ea lege ut aliter factae liberationes minime suffragentur»<sup>50</sup>.

L'attuale CIC 83 non conosce più né la figura del *consilium fabricae ecclesiae*, prevista e disciplinata dai can 1183-1184 del CIC 17. L'attuale disciplina canonica affida la cura della chiesa parrocchiale e l'amministrazione dei beni relativi al parroco (can. 532), assistito dal consiglio parrocchiale per gli affari economici (can. 537), ufficio che ora è obbligatorio costituire.

A nostro parere, il *consilium fabricae ecclesiae* rappresenta una delle tappe importanti nella maturazione della responsabilità dei laici nei confronti delle loro chiese e parrocchie e l'attuale consiglio parrocchiale per gli affari economici può essere considerato come la tappa successiva.

## RADA FABRYKI KOŚCIOŁA W KODEKSIE PRAWA KANONICZNEGO Z 1917

### Streszczenie

Jednym z ważniejszych punktów programu pontyfikatu papieża Piusa X była reforma prawa kanonicznego, dlatego 19 marca 1904 wydał on motto proprio *Arduum sane munus*, w którym powołał do życia Komisję Kodyfikacyjną oraz kolegium konsultorów w celu odnowienia dyscypliny kościelnej. Prace nad reformą prawa kanonicznego zostały ukończone przez papieża Benedykta XV, który bullą *Providentissima Mater Ecclesia*, wydaną 27 maja 1917 r., promulgował *Codex Iuris Canonici*.

Według Kodeksu prawa kanonicznego z 1917 r., rada fabryki kościoła była organem, w skład której wchodził proboszcz, jako przewodniczący, oraz

<sup>48</sup> c. 1184.

<sup>49</sup> c. 1525 §1.

<sup>50</sup> c. 1525 §2.

duchowni, jak i osoby świeckie nominowane przez ordynariusza lub swojego delegata. Rada nie posiadała osobowości prawnej. Jej zadaniem było administrowanie dobrami należącymi do kościoła. Należy podkreślić, że Kodeks jednoznacznie wykluczał możliwość ingerencji przez radę w sprawy dotyczące sprawowania kultu Bożego w kościele. W aktualnym Kodeksie prawa kanonicznego nie występuje żadne odniesienie do rady fabryki kościoła. Obecne prawo powierza administrowanie dóbr kościoła proboszczowi, wspieranemu przez parafialną radę ekonomiczną (kanon 537). Istnienie rada fabryki kościoła jest bez wątpienia jednym z ważnych etapów w procesie kształtowania odpowiedzialności osób świeckich za własną świątynię i parafię.

**Parole chiave:** consilium fabricae ecclesiae, papa Pio X, Codex Iuris Canonici del 1917, il ruolo dei laici nella vita della Chiesa

**Słowa kluczowe:** rada fabryki kościoła, papież Pius X, Kodeks prawa kanonicznego z 1917, rola świeckich w życiu Kościoła